

**ACCORDO TRA I COMUNI DI PINEROLO E DI SALUZZO PER LA COSTITUZIONE
DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'anno duemiladiciassette, in Pinerolo, tra i Comuni di Pinerolo e di _____, nelle date risultanti dall'apposizione di ciascuna firma digitale

TRA

il Comune di Pinerolo, con sede legale in Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto n. 1, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Saluzzo, con sede legale in _____, _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, comunale ed in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- l'articolo 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il Comune di Pinerolo prevede l'organo collegiale quale Ufficio per i procedimenti disciplinari a carico dei Dirigenti; in particolare l'art. 4 del Regolamento del "*Regolamento per la disciplina dei procedimenti disciplinari*" del Comune di Pinerolo stabilisce che:

1. *"L'U.P.D. per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale dirigente dell'Ente è costituito dal Segretario Generale e da due esperti esterni. Gli esperti esterni devono avere competenze documentate in materia di gestione giuridica del personale delle pubbliche amministrazioni e di gestione dei procedimenti disciplinari. L'U.P.D. è nominato dal Sindaco con decreto per un periodo di tre anni, rinnovabili. Per il compenso dei membri esterni si applicano le disposizioni in vigore per la partecipazione alle commissioni di appalto di membri esterni all'Ente.*

2. *La nomina quali membri esterni di Dirigenti o di Segretari Comunali di altri enti pubblici, non dà luogo a compensi, se acquisita l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza e dei dipendenti interessati, il Comune può assicurare all'Ente autorizzante analoghe prestazioni professionali compensative da parte di propri dipendenti.*

- il Comune di Saluzzo prevede l'organo collegiale quale Ufficio per i procedimenti disciplinari a carico dei Dipendenti e dei Dirigenti; in particolare, l'art. 54 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, stabilisce che:

"1. L'ufficio dei procedimenti disciplinari è composto dal Segretario generale, che lo presiede, e da due componenti individuati dal Sindaco tra esperti di comprovata esperienza in materia di personale, o mediante avviso o a seguito di accordo o convenzione con altra pubblica amministrazione, anche a condizioni di reciprocità".

2. *La nomina quali membri esterni di Dirigenti o di Segretari Comunali di altri enti pubblici, non dà luogo a compensi, se acquisita l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza e dei dipendenti interessati, il Comune può assicurare all'Ente autorizzante analoghe prestazioni professionali compensative da parte di propri dipendenti"*

3. *L'ufficio dei procedimenti disciplinari è competente all'istruttoria e all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti di:*

- dipendenti inseriti organicamente in settori con a capo un responsabile con qualifica dirigenziale, compresi i settori assegnati alla responsabilità del Segretario Generale in funzione di dirigente: solo

per le sanzioni che, sulla base delle norme di legge e di contratto, non possono essere irrogate dal capo della struttura;

- dipendenti inseriti organicamente in settori con a capo un responsabile privo di qualifica dirigenziale: per tutte le sanzioni disciplinari

- dirigenti e responsabili di servizio non aventi qualifica dirigenziale: per tutte le sanzioni disciplinari

- la costituzione collegiale degli Uffici per i procedimenti disciplinari dei due Comuni, malgrado la diversa ampiezza di competenza degli Uffici, può essere gestita mediante impiego di professionalità in servizio presso i due Comuni;

- al fine di disciplinare la compensazione tra le prestazioni lavorative di dipendenti di Enti diversi è necessario la stipula di un accordo tra gli stessi;

ATTESO che:

- l'accordo in parola risponde ad interessi comuni ad entrambi gli Enti consentendo agli stessi di avvalersi di competenze professionali specifiche per la gestione di procedimenti di oggettiva difficoltà e delicatezza, di favorire lo scambio di esperienze e competenze tra Enti di analoghe dimensioni e strutture organizzative, sostenendo contestualmente oneri limitati;

- con il presente accordo i Comuni si propongono di disciplinare i reciproci rapporti ed impegni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente accordo disciplina i rapporti tra il Comune di Pinerolo ed il Comune di Saluzzo per la gestione mediante distinti organismi collegiali dei procedimenti disciplinari a carico dei Dirigenti per il primo, a carico di tutti i dipendenti per il secondo.

Articolo 2 (Compiti dei Comuni)

1. I Comuni di Pinerolo e di Saluzzo si impegnano ad assicurare le prestazioni professionali del Segretario Generale per la costituzione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari autorizzandone la nomina quale componente dell'UPD dell'altro Comune.

2. I Comuni si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione dell'accordo.

Articolo 3 (Conferenza dei Sindaci)

1. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni svolge funzioni sovraordinate di coordinamento, indirizzo e controllo.

2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Pinerolo o suo delegato ed è composta dai Sindaci, o loro delegati, dei due Comuni. La delega può essere conferita solo ad un Assessore o Consigliere del Comune.

Articolo 4 (Recesso)

1. E' ammessa la facoltà di recesso dei Comuni dall'accordo, espressa mediante deliberazione della Giunta comunale, comunicata con un preavviso di 60 giorni, a mezzo PEC.

Articolo 5
(Rapporti Finanziari)

1. L'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 avviene in orario di lavoro e non dà luogo alla corresponsione di compensi aggiuntivi, ad esclusione del rimborso delle spese di viaggio e/o missione.
2. In presenza di una significativa sproporzione dell'impegno richiesto ai dipendenti di un Ente, quest'ultimo ha la facoltà di autorizzare la prestazione del/i proprio/i dipendente/i, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 come incarico extraistituzionale, da rendere oltre il normale orario di lavoro. In tal caso il Comune beneficiario delle prestazioni sarà tenuto alla corresponsione di adeguato compenso.

Articolo 6
(Durata - Modifica dell'accordo)

1. Il presente accordo vincola le parti a far data dalla sua sottoscrizione e fino all'esercizio della facoltà di recesso.
2. Modifiche al presente Accordo potranno essere apportate con deliberazione della Giunta di entrambi i Comuni.

Articolo 7
(Controversie)

1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti i contenuti e l'applicazione dell'accordo verranno esaminate con spirito di amichevole composizione dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 8
(Disposizioni finali)

1. Il presente accordo, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni e sarà registrata in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, o delegato, di ciascuno dei Comuni di seguito indicati, la cui titolarità alla firma è stata previamente accertata, come risulta da apposito documento, custodito agli atti del Comune di Pinerolo.

Per il Comune di Pinerolo

Per il Comune di Saluzzo